

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

V1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 420 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER
LA CONDIZIONE DELLA DONNA.

.....

RELAZIONE

=====

GRUPPO CONSILIARE D. C.

Con la presente legge si istituisce la "CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA".

Tale Consulta dovrà:

- 1) - Collaborare in indagini e studi sulla condizione della donna in Puglia, in ordine alla sua presenza nei vari campi e settori di attività lavorative e al grado di istruzione e partecipazione che la componente femminile della società civile regionale va man mano raggiungendo;
- 2) - Formulare proposte e suggerimenti al Consiglio Regionale per l'istituzione dei servizi sociali necessari per permettere alla donna di realizzarsi compiutamente e svolgere liberamente i suoi compiti nella famiglia e nella società (Art.2).

L'istituzione della "CONSULTA SULLA CONDIZIONE DELLA DONNA" articolata come all'art.3 della presente proposta di legge dai rappresentanti del Consiglio Regionale, del mondo sindacale e del lavoro autonomo, dei partiti politici presenti nel Consiglio Regionale, oltre che dalle rappresentanti delle associazioni femminili che abbiano i requisiti di legge, rappresenta un modo nuovo di affrontare il problema della donna, senza un isolamento ghezzante, ma inserendolo nel contesto della più vasta problematica umana e sociale della popolazione della Puglia, in una visione che ristabilisce il primato della promozione umana di tutti e di ciascuno.

La Consulta, oltre a svolgere i compiti di cui all'art.2 dovrà divenire, nella logica della democrazia partecipativa, un utile strumento perchè la Regione possa consultare rapidamente, su determinati problemi, le varie associazioni, ma non potrà, nè dovrà assumere compiti e responsabilità decisionali ed operativi, proprie degli Organi regionali.

L'Art.7 garantisce il confronto tra le diverse tesi e il rispetto per le posizioni e gli orientamenti di ciascuna componente della Consulta.

Infatti il gruppo D.C., pur auspicando in seno alla Consulta numerose possibili convergenze sulla soluzione di particolari problemi, non intende in alcun modo favorire aggregazioni non omo-

GRUPPO CONSILIARE D. C.

genee, che abbiano come unico dato comune quello di rappresentare delle donne.

La legge istitutiva della "CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA" nel rispetto dell'autonomia e della rappresentatività delle singole associazioni, intende offrire un punto di riferimento per realizzare, ciascuna per il proprio apporto, un confronto con i pubblici poteri, ritenendo che i problemi delle donne son viva parte dei problemi che la comunità al suo interno deve affrontare e risolvere.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rupce", written over a horizontal line.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE D. C.

PROPOSTA DI LEGGE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER
LA CONDIZIONE DELLA DONNA.

=====

Art. 1

La Regione Puglia, in applicazione dei principi enunciati dagli Articoli 3 e 37 della Costituzione e dagli Articoli 1 e 2 dello Statuto Regionale, istituisce la CONSULTA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DELLA DONNA.

Art. 2

La Consulta:

- 1) - Collabora con la Regione nell'indagine conoscitiva sulla condizione della donna in Puglia, in particolare:
 - in ordine alla presenza del lavoro femminile nella agricoltura, nell'industria, nel pubblico impiego, nella scuola, nei servizi sociali, nel commercio, nell'artigianato ed in tutte le altre attività che concorrono allo sviluppo della Società;
 - in ordine al grado di istruzione, al livello e alla estensione della qualificazione alla forza del lavoro femminile finalizzati ai settori lavorativi di cui sopra.
- 2) - Formula proposte e suggerimenti al Consiglio Regionale in ordine all'istituzione di servizi sociali che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella famiglia e nella Società.

Art. 3

La Consulta è formata:

- a) - dal Presidente del Consiglio Regionale o da un suo delegato;
- b) - dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato;

./.

GRUPPO CONSILIARE D. C.

- c) - da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative;
- d) - da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative;
- e) - dalle rappresentanti del movimento femminile dei partiti presenti nel Consiglio della Regione Puglia;
- f) - da un rappresentante per ciascuna delle associazioni femminili con organizzazione nazionale e dimensione regionale
- g) - da un rappresentante dei movimenti misti che perseguono finalità sociali e culturali democraticamente statutarie ed operanti con organizzazione nazionale a dimensione regionale.

Art.4

La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta Regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per la durata del Consiglio stesso.

La Consulta è presieduta da una delle sue componenti femminili elette ogni sei mesi.

Art.5

L'ufficio di componente della Consulta è gratuito.

La Consulta ha sede presso il Consiglio Regionale e viene convocata su iniziativa del suo presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art.6

Il regolamento predisposto dalla Consulta stessa è approvato dalla maggioranza di due terzi dei suoi componenti, è sottoposto alla approvazione del Consiglio Regionale.

Analoga procedura è richiesta per le modifiche del regolamento

Art.7

Le mozioni, le osservazioni, le proposte della Consulta, che

GRUPPO CONSILIARE D. C.

non abbiano ottenuto l'unanimità dei consensi, devono essere e se attraverso tutti gli orientamenti emergenti, salvaguardano l'autonomia di ciascuna componente.
Tale criterio deve essere adottato anche per eventuali comunicati ufficiali.

Art.8

La Consulta predispone annualmente un programma di lavoro con la previsione della spesa che entro 15 giorni dalla sua formulazione dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale.
Con successiva legge si provvederà al relativo finanziamento.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione Consig.
Illeg. permanente il 12.78

Indro Montanelli
Francesco De Seta

Alvaro Sotgiu
Giuseppe Sore

Roberto G. Pitt.